



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,

*nel Procedimento rubricato al n. 65S/2018, a carico di Lorenzo BAGLIONI, tessera n. 257158, n. circolo di appartenenza Cinque Laghi, relativo ai fatti accaduti il 2.12.2018 presso il Cosmopolitan Golf & Country Club,*

### **premesse che**

- con rapporto informativo del 9.12.2018, inoltrato il 10.12.2018 a questo Giudice Sportivo, unitamente alle dichiarazioni degli interessati, Massimo Pugliese, Segretario Sportivo del Cosmopolitan Golf & Country Club, segnalava l'infrazione in cui sarebbe incorso in data 2.12.2018, sul percorso dello stesso Cosmopolitan Golf & Country Club, Lorenzo Baglioni, il quale, durante lo svolgimento della competizione "Ferro 9 Golf Cup", avrebbe pronunciato espressioni volgari all'indirizzo di Monica Pini, altra giocatrice del team;

- a fine gara entrambi i tesserati hanno ricostruito per iscritto l'accaduto e Monica Pini ha denunciato quanto occorso;

- in buona sostanza si sarebbe trattato dell'ipotesi di grave turpiloquio, di cui alla lettera g) dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia;

- con provvedimento del 14.12.2018 era fissata per l'assunzione della decisione l'udienza del 25.1.2019; era contestata definitivamente e formalmente al tesserato la violazione del disposto dell'art. 17, lettera g), del Regolamento di Giustizia, che sanziona, tra l'altro, il grave turpiloquio; era indicato che il regime edittale della potenziale sanzione avrebbe potuto essere quello della squalifica temporanea per un periodo da tre mesi a due anni; l'indagato era reso edotto della facoltà di chiedere l'emissione a suo carico del decreto sanzionatorio entro dieci giorni prima della ridetta udienza; era precisato che la sanzione, eventualmente comminata con il decreto sanzionatorio, avrebbe potuto essere pari un mese di sospensione temporanea; l'incolpato era avvertito che la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia superiore; era precisato che, in difetto di richiesta di emissione del decreto sanzionatorio nei citati termini, l'indagato avrebbe potuto presentare memorie e/o chiedere di esser ascoltato entro due giorni prima della data fissata per la decisione;

- con comunicazione email dell'8.1.2019 Lorenzo Baglioni chiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio e forniva spiegazioni sui fatti, lamentando il comportamento, a suo dire, inqualificabile tenuto da Monica Pini durante la gara e stigmatizzando le continue provocazioni e le minacce di "trascinare in tribunale" gli altri componenti del flight dalla medesima formulate;

### **tutto ciò premesso e considerato,**

emette



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

### DECRETO SANZIONATORIO

*e infligge a Lorenzo Baglioni la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per il periodo di giorni 21 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.*

Pisa, 10 gennaio 2019.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli

Firmato da: ANDREA PORCELLI  
Motivo: Autentica e sottoscrizione  
Luogo: Pisa  
Data: 10/01/2019 18:26:22